QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/910 del 09/06/2016 (Pubblicato il 10 giugno 2016 sulla G.U.U.E. n. L 153) .- "Che modifica il Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi".

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 giugno 2016 n. L 153, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2016/910 del 9 giugno 2016 che apporta le seguenti modifiche all'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008:

MODIFICA DEL TERMINE DI RICONOSCIMENTO PER ALCUNI ORGANISMI DI CONTROLLO.

Poiché nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 il riconoscimento di alcuni Organismi di controllo scade il 30 giugno 2016, con il Regolamento (UE) n. 2016/910 il legislatore ha provveduto a prorogare il riconoscimento dei seguenti Organismi di controllo, come di seguito riportato:

«AsureQuality Limited»

Il periodo di inclusione nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 è prorogato fino al 30 giugno 2018.
Successivamente alle modifiche apportate il punto 5 deve essere letto nel seguente modo:
«*5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.*»
Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **17 giugno 2016**.

«Balkan Biocert Skopje»

Il periodo di inclusione nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 è prorogato fino al 30 giugno 2018.
Successivamente alle modifiche apportate il punto 5 deve essere letto nel seguente modo:
«*5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.*»
Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **17 giugno 2016**.

«Bio.Inspecta AG»

Il periodo di inclusione nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 è prorogato fino al 30 giugno 2018.
Successivamente alle modifiche apportate il punto 5 deve essere letto nel seguente modo:
«*5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.*»
Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **17 giugno 2016**.

«IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti»

Il periodo di inclusione nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 è prorogato fino al 30 giugno 2018.
Successivamente alle modifiche apportate il punto 5 deve essere letto nel seguente modo:

«*5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.*»

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **17 giugno 2016**.

«Organic Control System»

Il periodo di inclusione nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 è prorogato fino al 30 giugno 2018.

Successivamente alle modifiche apportate il punto 5 deve essere letto nel seguente modo:

«*5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.*»

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **17 giugno 2016**.

«TÜV Nord Integra»

Il periodo di inclusione nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 è prorogato fino al 30 giugno 2018.

Successivamente alle modifiche apportate il punto 5 deve essere letto nel seguente modo:

«*5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.*»

Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal **17 giugno 2016**.

Il Regolamento (UE) n. 2016/910 è entrato in vigore a partire dal 17 giugno 2016 (il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 10/06/2016)*.